

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

51° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	9
3 ^a - Affari esteri	»	25
6 ^a - Finanze e tesoro	»	32
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	35

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	40
--	-------------	----

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio, turismo)**

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1996

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1379) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sul provvedimento in titolo si è già svolta la discussione generale e che esso è stato posto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta odierna, ciò che ha confortato un'accelerazione dei tempi prima previsti, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 1.1, finalizzato alla fissazione di un termine entro il quale le aziende in questione dovranno essere privatizzate.

Il relatore GAMBINI illustra il proprio emendamento 1.2, volto a comprendere anche le società di assicurazione nella previsione di cui all'articolo 1.

Sull'emendamento 1.1 esprimono parere contrario sia il relatore GAMBINI che il sottosegretario CAVAZZUTI, il quale, in relazione

all'emendamento 1.2, si rimette alla valutazione delle Commissioni riunite.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.1, che è respinto.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 1.2.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 2.1, finalizzato a non alterare l'ordine di prelazione stabilito dalla legge fallimentare.

Il senatore LAGO dà per illustrato l'emendamento 2.2, di contenuto identico al precedente.

Sugli emendamenti 2.1 e 2.2 esprimono parere favorevole i relatori CADDEO e GAMBINI, mentre il sottosegretario CAVAZZUTI si rimette alle valutazioni delle Commissioni riunite.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono quindi posti congiuntamente in votazione e risultano accolti.

Il senatore LAGO dà per illustrato l'emendamento 3.3.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 3.4, con il quale si prevede la riapertura dei termini del programma di prepensionamento previsti dalla legge n. 598 del 1994, di conversione del decreto-legge n. 516, precisando che dall'emendamento non deriveranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto si utilizzano i fondi già all'uopo stanziati.

Il relatore CADDEO esprime parere contrario sull'emendamento 3.3, mentre su quello 3.4 si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.4, precisando, con riferimento a quest'ultimo, che la riapertura dei termini comporterebbe un aumento del numero di domande per l'ammissione al beneficio, con inevitabili conseguenze finanziarie negative.

Sono quindi posti separatamente in votazione gli emendamenti 3.3 e 3.4, che risultano respinti.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai senatori Gambini e Caddeo di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti accolti, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1379**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 322, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, al secondo periodo sostituire la parola: "tre" con la seguente: "cinque"».

1.1 ASCIUTTI, VEGAS, MUNGARI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA
DI MONTELUCE, TURINI, DEMASI, PONTONE, NAVA, CIMMINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «in banche o nelle società di cui all'articolo 2».

1.2 GAMBINI, *il relatore per la 10ª Commissione*

Art. 2.

Al comma 3 sopprimere le parole: «e sono considerati tra i debiti di cui al numero 1) del predetto articolo 111, comma primo».

2.1 CAPONI, MARINO

Al comma 3 sopprimere le parole: «e sono considerati tra i debiti di cui al numero 1) del predetto articolo 111, comma primo».

2.2 LAGO, WILDE

Art. 3.

Al comma 1 le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31 dicembre 1997».

3.3

LAGO, WILDE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. 1. Al decreto legge 29 agosto 1994 n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1 sostituire le parole "30 giugno 1996" con le seguenti "30 giugno 1997";

b) all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, sostituire le parole "30 giugno 1996" con le seguenti "30 giugno 1997"».

3.4

TAROLLI, NAVA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1996

62ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA***(339) PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo****(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione****(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo****(1130) DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'autorità di garanzia per le comunicazioni****(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni****(1384) SEMENZATO ed altri. - Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)**

(Parere alla 8ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame congiunto; parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il relatore PELLEGRINO illustra uno schema di parere, elaborato in conformità alle indicazioni emerse nel corso dell'esame, e diretto a una pronuncia favorevole della Commissione, integrata da alcune osservazioni. Appare in primo luogo condivisibile un generale riordino del sistema delle comunicazioni a distanza, ricomprendendovi settori fino ad ora oggetto di una considerazione ordinamentale separata, e cioè quelli delle telecomunicazioni e della radiotelevisione.

In tale prospettiva, si potrebbe raccomandare alla Commissione di merito di disporre affinché la riforma sia ispirata all'esigenza di garanti-

re insieme due distinti valori costituzionali: la libertà dell'iniziativa economica privata (articolo 41, anche in conformità al quadro normativo comunitario), nonché la libertà della manifestazione del pensiero (articolo 21) e dunque il pluralismo nell'informazione.

Con riferimento all'istituenda autorità indipendente di settore, rilevata la mancanza di ogni previsione costituzionale in proposito, è opportuna una certa cautela nella definizione delle competenze. È necessario, infatti, distinguere nettamente i compiti, anche di natura regolatoria, ma afferenti comunque a funzioni di amministrazione attiva, da quelli di garanzia in senso proprio e cioè volti alla risoluzione neutrale di conflitti a valenza prevalentemente tecnica; degli uni e degli altri andrebbe operata una imputazione distinta e separata anche sotto il profilo organizzativo e strutturale a due diverse autorità o a due diverse articolazioni di una medesima struttura complessa. Considera necessario, infine, che i compiti della nuova autorità siano distinti dalle funzioni attualmente di competenza del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di evitare confuse sovrapposizioni.

Il senatore ELIA condivide il contenuto del parere proposto, anche se riterrebbe preferibile non richiamare espressamente le altre autorità già istituite, quanto al rischio di sovrapposizione di competenze. Osserva, infatti, che non risulta ancora acquisita la sopravvivenza del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

D'accordo con il senatore Elia, il presidente VILLONE invita il relatore a riformulare l'ultima parte della proposta di parere, limitandosi a raccomandare gli opportuni accorgimenti per evitare sovrapposizioni di competenza.

Convieni il relatore PELLEGRINO, che modifica in tal senso lo schema di parere.

La Commissione, quindi, accoglie lo schema di parere, favorevole con osservazioni, proposto dal relatore.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 938, 1201 E 1366, IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E SANZIONI PER LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI

(A007 000, C01ª, 0028°)

Il presidente VILLONE comunica che i disegni di legge nn. 938, 1201 e 1366 sono stati assegnati alla Commissione in sede deliberante: rappresenta in proposito l'opportunità di svolgere un esame preliminare, in sede informale, di alcune proposte di modifica preannunciate dal Governo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1996

43ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 11 del disegno di legge n. 1409, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.13, nei confronti del quale il RELATORE esprime avviso contrario all'approvazione, giacchè la modifica non sarebbe conforme alla Direttiva e prevede deroghe non in favore di funzionari pubblici, bensì di istituzioni pubbliche ovvero più precisamente ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, che, di regola, è però affidato ad una amministrazione pubblica. Il sottosegretario MIRONE è del medesimo avviso, anche perchè i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio potranno avvalersi della deroga al consenso riconosciuta all'amministrazione presso la quale operano.

I proponenti ritirano l'emendamento 11.13, come pure l'emendamento 11.14.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il senatore CIRAMI aderisce all'emendamento, 12.1, ma rinuncia ad illustrarlo.

Il RELATORE esprime avviso contrario all'approvazione, argomentando con la circostanza che la Direttiva non autorizza una simile larghezza di deroga. Oltretutto il rischio derivante dall'accoglimento dell'emendamento risiede in ciò che qualcuno possa sentirsi autorizzato a trattare i dati senza il consenso, invocando imprecisate ragioni di «statistica», mentre il senso dell'originaria previsione era quello di legittimare all'utilizzo di questa deroga i soli enti autorizzati dalla legge e non un'azienda privata che faccia alcune stime statistiche. Da ultimo, non è accettabile il riferimento all'attività giornalistica (di cui alla lettera g) e ciò per ragioni di tassatività della fattispecie, rispetto alla quale si deve parlare di professione di giornalista, in conformità con la legge del 1963 che menziona un albo.

Il sottosegretario MIRONE esprime analogo avviso contrario soffermandosi in particolare sulla lettera k), che contrasta parimenti con la Direttiva, mirando ad azzerare le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori - che sono fatte salve dal presente disegno di legge -, ad esempio con riferimento al controllo a distanza degli addetti ai videoterminali, ai quali è assegnata una *password* da usare prima e dopo ogni pausa di lavoro.

Posto ai voti esso è respinto.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 12.2.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 12.3.

Benchè il relatore SENESE ed il sottosegretario MIRONE abbiano espresso avviso contrario, in ragione della superfluità del medesimo, esso è approvato.

Al che il senatore Antonino CARUSO invita il Governo a riflettere sulla situazione politica che sta maturando intorno alle modifiche del testo approvato e, alla luce degli esiti delle più recenti votazioni, chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuna una pausa di riflessione.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO si dichiara disponibile alla prospettata pausa di riflessione, qualora la Commissione lo richieda.

Il senatore GRECO propone di procedere all'esame degli emendamenti, specie per quelli che si prestano ad un minor livello di conflittualità.

Il RELATORE illustra l'emendamento 12.4, nei confronti del quale il sottosegretario MIRONE esprime avviso favorevole.

Posto ai voti, esso è approvato.

I proponenti ritirano gli emendamenti 12.5 e 12.6.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 12.7.

La senatrice SALVATO dichiara di comprendere le ragioni della prospettata soppressione della lettera e): infatti, essa esplicita preoccupazioni non del tutto infondate. Invita comunque i colleghi ad una riflessione seria sul suo emendamento 12.10, che modifica la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12.

I senatori CIRAMI e SILIQUINI aderiscono all'emendamento 12.7.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI aderisce invece all'emendamento 12.10.

Il senatore GRECO si dichiara disponibile a trovare un punto di convergenza con l'emendamento 12.10, tuttavia, chiede di sapere cosa debba intendersi con l'aggettivo «essenziale».

Dopo che il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO hanno espresso avviso contrario - sottolineando che la deroga di cui alla lettera e) è circoscritta all'esclusivo perseguimento alle finalità di giornalismo ed è resa più vigorosa nell'articolo 20 - l'emendamento 12.7 è respinto.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO - che richiamano l'inaccettabilità del generico riferimento all'attività giornalistica - è respinto l'emendamento 12.8, mentre l'emendamento 12.9, di identico contenuto, era stato già ritirato in precedenza.

Si procede all'esame dell'emendamento 12.10 illustrato dalla senatrice SALVATO.

Il senatore BUCCIERO si dichiara perplesso sull'uso delle parole «interesse pubblico», che reputa poco chiare e forse fuorvianti in sede applicativa rispetto agli intendimenti dei proponenti.

Il RELATORE fa presente che il rispetto dei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, è garantito già dall'articolo 20, lettera d).

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sottolinea poi che l'emendamento sopprimerebbe involontariamente il limite secondo cui il giornalista, una volta raccolti i dati, non può usarli per altri scopi o cederli a terzi.

Posto ai voti esso è respinto.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 12.11.

La senatrice SALVATO prospetta comunque l'opportunità di una riformulazione del medesimo, in forza della quale il richiamo al rispetto dei limiti posti a tutela della reputazione, della riservatezza e della identità personale verrebbe ad aggiungersi all'attuale testo della lettera e). Alla prospettata riformulazione aderiscono i senatori GRECO, CIRAMI,

MUNDI e SILIQUINI. Tuttavia, essa non è accolta dal relatore Senese e la proposta modificativa, posta ai voti con il parere contrario del sottosegretario Mirone, è respinta. Gli emendamenti 12.12 e 12.13, di identico tenore, sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 12.14.

Il relatore SENESE richiama all'attenzione dei colleghi l'emendamento 13.6. e si dichiara disponibile ad una riformulazione di quell'emendamento.

Il senatore GRECO richiama all'attenzione a sua volta il suo emendamento 12.18.

Il RELATORE esprime contrarietà all'emendamento 12.14, giacchè gli investigatori privati sono considerati già dalla lettera h), ma non in quanto soggetti, bensì in relazione a specifiche attività; prospetta poi una riformulazione che è accolta dai proponenti e dal RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

L'emendamento 12.14 è ritirato mentre l'emendamento 12.14 (Nuovo testo), posto ai voti, è approvato.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 12.15, al quale aderisce il senatore CIRAMI.

Dopo che il RELATORE ha espresso avviso favorevole ed il GOVERNO ha dichiarato di rimettersi alla volontà della Commissione, esso è posto ai voti ed approvato.

La senatrice SALVATO ritira l'emendamento 12.16, come pure il senatore GRECO ritira l'emendamento 12.17.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 12.18, nei confronti del quale il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere contrario, sottolineando come si intenda aggirare surrettiziamente il principio del consenso inequivocabile; aggiuntivamente evidenziano come questo emendamento citi impropriamente la Raccomandazione di Strasburgo, la quale non contiene regole precise direttamente applicabile dal titolare.

Posto ai voti esso è respinto, come pure sono respinti con l'avviso contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO - che avevano evidenziato come la mera qualità soggettiva di operatore del *Direct Marketing* non autorizzi una deroga *ad hoc* - gli emendamenti 12.19 e 12.20, di identico tenore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Stante l'assenza della presentatrice, l'emendamento 13.1 è dichiarato decaduto.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 13.2.

Il relatore SENESE ne prospetta una riformulazione, che è accolta dal proponente.

Posto quindi ai voti con l'avviso favorevole del Governo l'emendamento 13.2 (Nuovo testo) è quindi approvato.

I proponenti ritirano gli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.5.

Dopo un intervento della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, il RELATORE riformula l'emendamento 13.6, nei confronti della quale il Governo esprime avviso favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 13.6 (Nuovo testo) è approvato.

Il RELATORE presenta l'emendamento 13.6-*bis* soppressivo al comma 1, lettera c) del numero 5, motivando che sarebbe opportuno ovviare ad una errata soluzione involontariamente introdotta presso la Camera dei deputati.

La senatrice SALVATO esprime contrarietà all'emendamento ed anche il senatore RUSSO si dichiara perplesso; tuttavia, con l'avviso favorevole del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, esso, posto ai voti è approvato.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 13.7, nei confronti del quale il RELATORE manifesta una disponibilità all'approvazione, a condizione che esso sia riformulato. Presenta al riguardo l'emendamento 13.7 (Nuovo testo), nei confronti del quale il senatore GRECO esprime adesione.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO e dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice SALVATO - che aderisce all'emendamento - l'emendamento 13.7 è respinto.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario all'emendamento 13.7 (Nuovo testo), mentre in senso contrario si esprimono i senatori CIRAMI e SALVATO, la quale ne lamenta il contenuto non sufficientemente garantista.

Con l'avviso favorevole del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO l'emendamento 13.7 (Nuovo testo) è approvato.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 13.8, nei confronti del quale il RELATORE esprime avviso contrario giacchè nei Paesi europei si tende a non regolare questo aspetto e a lasciare al titolare la scelta; propone comunque l'approvazione di un emendamento all'articolo 33.

Espressa adesione all'emendamento 33.1, il senatore GRECO ritira l'emendamento 13.8. Con l'avviso favorevole del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO l'emendamento 33.1 è approvato.

I proponenti ritirano gli emendamenti 13.9 e 13.10.

Non si procede all'esame dei tre emendamenti all'articolo 14, giacchè ritirati dai rispettivi proponenti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 15.1, nei confronti del quale il senatore CIRAMI esprime favore.

Il relatore SENESE e il sottosegretario MIRONE esprimono avviso favorevole, ed esso posto ai voti è approvato.

Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.7.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 15.8, nei confronti del quale il RELATORE manifesta grande interesse e ne presenta la riformulazione.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 15.8 ed è quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 15.8 (Nuovo testo).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

La senatrice SALVATO dà per illustrato l'emendamento 16.1, nei confronti del quale il RELATORE prospetta una riformulazione.

La presentatrice ritira l'emendamento 16.1 ed è quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 16.1 (Nuovo testo).

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 16.5, nei confronti del quale il RELATORE prospetta una riformulazione.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 16.5; mentre con l'avviso favorevole del GOVERNO è approvato l'emendamento 16.5 (Nuovo testo).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1409**Art. 11.**

Al comma 4, dopo le parole: «soggetti pubblici» aggiungere le altre: «o pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni».

11.13

CENTARO, GRECO

Al comma 4, sopprimere le parole: «diversi dagli enti pubblici economici, ai sensi dell'articolo 27».

11.14

CENTARO, GRECO

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente e, di conseguenza, sopprimere l'articolo 20:

«Art. 12. - (Principi di legittimazione del trattamento dei dati). - 1. Il trattamento di dati personali è ammesso soltanto:

- a) se l'interessato ha espresso il proprio consenso;
- b) se è effettuato dagli enti pubblici diversi dagli enti pubblici economici ai sensi dell'articolo 27;
- c) se riguarda dati detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- d) se è finalizzato all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo ovvero all'adempimento di un obbligo legale;
- e) se riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
- f) se è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica;
- g) se è effettuato nell'ambito dell'esercizio dell'attività giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

h) se riguarda dati relativi allo svolgimento delle attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

i) se è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato;

j) se è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni ed integrazioni, o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

k) se è realizzato ai fini della protezione e della sicurezza delle banche di dati personali o ai fini di impedire accessi abusivi ad un sistema informatico o telematico;

l) se è necessario per il perseguimento di legittime necessità del titolare oppure dei terzi a cui vengono comunicati i dati, a condizione che tali necessità non ledano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1;

m) se è effettuato per prevenire o accertare illeciti, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

12.1

SILIQUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Requisiti di legittimità del trattamento di dati personali). -

1. Il trattamento dei dati personali è ammesso soltanto:

a) con il consenso dell'interessato;

b) quando è effettuato da enti pubblici diversi dagli enti pubblici economici ai sensi dell'articolo 27;

c) quando riguarda dati detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

d) quando è finalizzato all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero all'adempimento di un obbligo legale;

e) quando riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

f) quando è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica, sociali, d'opinione o di statistica;

g) quando è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

h) quando è necessario per il perseguimento di legittime necessità del titolare oppure dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che tali necessità non ledano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1;

i) quando è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato;

j) quando è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni ed integrazioni o, comunque, per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, semprechè i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

k) quando è realizzato ai fini della protezione e della sicurezza delle banche di dati personali o ai fini di impedire accessi abusivi ad un sistema informatico o telematico».

12.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «dati» sono aggiunte le seguenti: «raccolti e».

12.3

SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;».

12.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «obbligo legale», aggiungere le altre: «o di un incarico professionale».

12.5

CENTARO, GRECO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) è finalizzato esclusivamente a scopi di ricerca scientifica di mercato, sociale, d'opinione o di statistica e tratta di dati anonimi».

12.6

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.7

CENTARO, GRECO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «professione» con l'altra: «attività».

12.8

BUCCIERO, CARUSO Antonino

12.9 (Identico all'emendamento 12.8)

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità», con le seguenti: «quando costituisca elemento essenziale del diritto di informazione riguardo a fatti di interesse pubblico».

12.10

SALVATO

Al comma 1, lettera e), le parole da: «e per» fino a: «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei limiti posti a tutela della reputazione, della riservatezza e dell'identità personale».

12.11

SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

12.12

SALVATO

12.13 (Identico all'emendamento 12.12)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività di informazione e di investigazione debitamente autorizzate nonché di attività economiche, ivi comprese quelle di comunicazione commerciale interattiva (direct marketing) nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale».

12.14

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «attività economiche» aggiungere le seguenti: «raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e).

12.14 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di un terzo, nel caso in cui la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso».

12.15

SALVATO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sopprimere la lettera e).

12.16

SALVATO

Aggiungere, dopo la lettera h), la seguente:

«i) riguarda, per finalità esclusivamente commerciali, dati non sensibili proveniente da risposta dell'interessato ad azioni promozionali e pubblicitarie».

12.17

GRECO

Aggiungere, dopo la lettera h), la seguente:

«i) riguarda, per finalità esclusivamente commerciali, dati non sensibili provenienti dall'interessato ad azioni promozionali pubblicitarie e pubblicità diretta, conformemente alle disposizioni contenute nella raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 12 (85) 20 del 25 ottobre 1985».

12.18

GRECO

Aggiungere, dopo la lettera h), la seguente:

«i) è effettuato per lo svolgimento delle attività commerciali comunque connesse al Direct Marketing, conformemente alle disposizioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (85), 20, del 25 ottobre 1985».

12.19

LUBRANO DI RICCO

12.20 (Identico all'emendamento 12.19)

MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 13.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1 con il seguente: «La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 17, della logica su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni».

13.1

SILIQUNI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1 con il seguente: «la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè delle finalità del trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni».

13.2

BUCCIERO

Al comma 1, lettera c) numero 1 dopo le parole: «nonchè della logica» inserire le altre: «e delle finalità».

13.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: «anche se non ancora registrati».

13.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera c), numero 1 sostituire le parole: «della logica su cui si basa» con le parole: «della finalità del».

13.4

CENTARO, GRECO

Al comma 1, lettera c), numero 3, dopo le parole: «l'integrazione dei dati», aggiungere le seguenti: «rispetto alle finalità del trattamento».

13.5

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «a fini di invio di materiale pubblicitario» sono inserite le seguenti: «o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato.».

13.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «a fini di invio di materiale pubblicitario» sono inserite le parole: «o rivendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato, o di comunicazione commerciale interattiva.».

13.6 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 5.

13.6-bis

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

13.7

CENTARO, GRECO, SALVATO

Al comma 2, dopo le parole: «chiesto all'interessato» inserire le seguenti: « , ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano,».

13.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Aggiungere, dopo il comma 5, il seguente:

«6. Le norme tecniche di accesso formeranno oggetto di apposito regolamento, sentita l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione».

13.8

CENTARO, GRECO

Art. 33.

Al comma 3, dopo le parole: «volte a precisare le modalità» aggiungere le seguenti: «per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonchè».

33.1

IL RELATORE

Art. 13.

Al comma 5, sostituire le parole: «la professione» con le altre: «l'attività».

13.9

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 5, inserire, al termine, le seguenti parole: «In relazione al trattamento dei dati personali effettuato nell'esercizio dell'attività giornalistica l'interessato ha diritto di ottenere soltanto le informazioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 3)».

13.10

MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 14.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

14.1

SALVATO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«f) per prevenire o accertare illeciti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera m)».

14.2

SILIQINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I diritti di cui all'articolo 13 non possono essere fatti valere quando il trattamento di dati è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica, di mercato, sociale, d'opinione o di statistica, ed è anonimo, a condizione che il titolare provveda alla distruzione dei questionari o altri documenti che consentono l'identificazione degli interessati immediatamente dopo le fasi di controllo e verifica della qualità dei dati».

14.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 15.

Al comma 1, dopo la parola: «custoditi» sono aggiunte le seguenti: «e controllati».

15.1

SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, le parole: «di trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) da chiunque svolte».

15.2

SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o comunque lesivo della reputazione, della riservatezza e della identità personale degli intercettati».

15.3

SCOPELLITI, GRECO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esecuzione dei trattamenti su commissione deve essere disciplinata da un contratto che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda:

a) che l'incaricato del trattamento operi soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento;

b) che gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo vincolino anche l'incaricato del trattamento».

15.4

SALVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di trattamenti effettuati per prevenire o accertare illeciti, l'interessato ha diritto di ottenere soltanto le informazioni e gli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), numeri 1), 3) e 4)».

15.5

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, aggiungere, al termine, la frase: «Tali misure dovranno essere adottate entro il 24 ottobre 1998».

15.6

SILIQINI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro due anni» con le parole: «entro cinque anni» e le parole: «con cadenza almeno biennale» con le parole: «con cadenza quinquennale».

15.7

SILIQINI

Al comma 4, sostituire le parole: «sono attribuite» con le altre: «sono delegate».

15.8

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, sostituire le parole: «dall'alto funzionario» sino a: «per la sicurezza» con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

15.8 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 16.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non incompatibili» con l'altra: «omologhe».

16.1

SALVATO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non incompatibili» con l'altra: «analoghe».

16.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la parola: «nulla» con le parole: «unita con la pena di cui all'articolo 35».

16.5

CENTARO, GRECO

Al comma 3, aggiungere, dopo la parola: «nulla» le seguenti: «ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1».

16.5 (Nuovo testo)

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1996

20ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PORCARI

indi del Presidente

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE*

(1335) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA, il quale fa presente che l'accordo in esame, adottato in base all'articolo 43 dello statuto dell'ONU, è volto a creare in Italia una base logistica permanente per gli interventi umanitari e le azioni volte al mantenimento della pace. Negoziato durante la gravissima crisi di Bosnia, l'accordo è stato poi stipulato nel novembre 1994, nell'imminenza del biennio in cui l'Italia ha fatto parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

I responsabili delle Nazioni Unite espressero una preferenza per la base aerea di Brindisi, in considerazione della sua posizione strategica e anche perchè in tale sito vi erano già attrezzature idonee. Si è peraltro convenuto che una parte dei locali sarà ad uso esclusivo dell'ONU mentre la restante parte della base sarà a uso congiunto. I lavori di ristrutturazione dei locali a uso esclusivo sono, ai sensi dell'articolo 5 del *memorandum*, a carico delle Nazioni Unite ma dovranno essere eseguiti in conformità con le leggi e i regolamenti italiani.

Il relatore dà conto poi degli articoli del *memorandum* in cui si definiscono chiaramente gli scopi per i quali possono essere utilizzate le installazioni - operazioni di pace o umanitarie - e si disciplinano i privile-

gi e le immunità, nonché le esenzioni da imposte e dazi applicabili alla base dell'ONU.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede se è prevista l'assunzione di dipendenti italiani da parte delle Nazioni Unite nella base di Brindisi.

Il senatore RUSSO SPENA, rilevato che vi sono importanti elementi di novità rispetto al 1994, propone di rinviare l'esame del disegno di legge, poichè è tuttora aperto il dibattito sulla riforma dell'ONU e, in particolare, sulla creazione di uno strumento militare direttamente dipendente dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Il senatore ANDREOTTI, pur comprendendo le ragioni della proposta testè avanzata, invita il senatore Russo Spena a non insistere, poichè la mancata approvazione del disegno di legge sarebbe un segnale politico negativo sul piano internazionale. Tra l'altro il rinvio contrasterebbe con l'auspicio più volte rinnovato dalla Commissione che l'ONU sia dotata di tutti gli strumenti necessari agli interventi umanitari e alle azioni di pace.

Il presidente PORCARI si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge per le argomentazioni addotte dal relatore e dal senatore Andreotti. In particolare, ritiene essenziale offrire alle Nazioni Unite un supporto logistico per gli interventi nel Mediterraneo orientale. Sottolinea infine che il *memorandum* non comporta alcun onere per le finanze pubbliche.

Il relatore PIANETTA precisa che può essere utilizzato nella base anche personale italiano. Fa presente poi al senatore Russo Spena che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati e che hanno già espresso un parere favorevole, nell'ambito del Senato, la 1ª, la 2ª, la 4ª, la 5ª e la 12ª Commissione.

Il sottosegretario TOIA richiama l'attenzione del senatore Russo Spena sulle finalità del *memorandum*, chiaramente indicate nell'articolo 2, che esclude qualsiasi uso delle installazioni diverso dalle operazioni pace e dagli interventi umanitari. Ricorda poi che la scelta della base aerea di Brindisi è dovuta alla posizione strategica per la vicinanza all'area dei Balcani e al Mediterraneo orientale.

Il presidente PORCARI, rispondendo a una domanda del senatore JACCHIA, comunica che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge con 311 voti favorevoli e solo 2 astenuti.

Il senatore RUSSO SPENA, rispondendo all'invito rivoltagli dal rappresentante del Governo, dichiara che esprimerà un voto favorevole e preannunzia che presenterà in Assemblea un ordine del giorno volto a evitare un'attuazione del *memorandum* non conforme agli indirizzi espressi in Parlamento.

Il senatore D'URSO dichiara che il Gruppo del Rinnovamento Italiano è favorevole al disegno di legge, che dà seguito a importanti decisioni

già adottate, come l'insediamento dello *Staff College* dell'ONU nella città di Torino. Il *memorandum* in esame conferma altresì il coerente impegno dell'Italia a sostegno delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

La senatrice SQUARCIALUPI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica.

Il senatore VERTONE GRIMALDI dichiara che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore del disegno di legge, rilevando che la discussione precedente dimostra che la generale frustrazione per la mancanza di dibattiti di politica estera si scarica nell'esame di provvedimenti che meriterebbero di essere approvati senza remore.

Il senatore JACCHIA, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, ribadisce che gli accordi internazionali dovrebbero essere ratificati a breve distanza di tempo dalla stipulazione.

Il senatore BOCO, pur comprendendo le perplessità del senatore Russo Spena, fa presente che si impone una rapida approvazione del disegno di legge per la priorità del sostegno alle operazioni di *peace keeping* rispetto a qualsiasi altra considerazione.

Il senatore RUSSO SPENA precisa che non ha nulla in contrario agli interventi di pace dell'ONU, ma la scelta della base aerea di Brindisi, dove già esiste una base Nato, può ingenerare una pericolosa situazione di confusione.

Il presidente PORCARI, prima di porre ai voti il mandato al relatore, assicura al senatore Vertone Grimaldi che si farà interprete presso il Presidente della Commissione della richiesta di dedicare un più ampio spazio ai dibattiti generali di politica estera nella programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C03ª, 0005°)

Il senatore PORCARI, nel riferire al presidente Migone il precedente rilievo del senatore Vertone Grimaldi, auspica che sia la Commissione sia l'Assemblea possano in futuro dedicare maggior spazio ai dibattiti generali di politica estera.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ribadisce che, in assenza di un dibattito sulle linee generali di politica estera, è inevitabile che si scarchino tensioni politiche nell'esame di disegni di legge per i quali non vi sono dissensi di sostanza.

Il presidente MIGONE ricorda che, da giugno ad oggi, la Commissione ha avuto numerose occasioni per discutere in maniera approfondita e appassionata le linee generali di politica estera. In particolare cita le comunicazioni del Governo svolte dal Presidente del Consiglio, dal ministro Dini o dal sottosegretario Serri, nonché le comunicazioni del ministro Dini alla seduta congiunta delle Commissioni Esteri della Camera dei deputati e del Senato, svoltasi il 9 settembre, dalla quale sono scaturite indicazioni che il Ministro ha tenuto ben presenti nel suo intervento all'Assemblea generale dell'ONU. Ricorda altresì il recente dibattito sulla riforma del Consiglio di sicurezza svoltosi nell'Assemblea del Senato, nonché la seduta congiunta con la 9ª Commissione, già convocata per il 5 novembre prossimo, per le comunicazioni del Ministro dell'agricoltura sull'imminente Vertice mondiale sull'alimentazione. Per quanto riguarda l'attività legislativa, che non può essere trascurata, si deve dar atto al Governo e al Parlamento dell'impegno per l'esame dei numerosi accordi internazionali sottoscritti negli anni scorsi; tale situazione migliorerà senz'altro grazie all'iniziativa del ministro Dini che ha introdotto un silenzio-assenso nel concerto interministeriale.

Il senatore ANDREOTTI concorda con il presidente Migone circa i progressi nell'attività legislativa e propone, *de jure condendo*, che si imponga al Governo di presentare al Parlamento gli accordi internazionali entro trenta giorni dalla firma. Rilevato che i pregevoli dibattiti svoltisi in seno alla Commissione quasi mai hanno avuto l'attenzione della stampa, propone di chiedere alla Conferenza dei Capigruppo di dedicare ogni mese la prima seduta dell'Assemblea a un dibattito di politica estera.

Il senatore JACCHIA invita il Governo a trarre spunto dall'esame di numerosi accordi in materia di difesa per effettuare un'illustrazione complessiva e approfondita di tali accordi quando saranno discussi dall'Assemblea.

Il presidente MIGONE assicura ai senatori Andreotti e Jacchia che si farà interprete delle loro proposte nelle sedi competenti. Informa altresì di avere espresso le necessarie rimostranze per la generale disattenzione degli organi di informazione - compresi i servizi parlamentari della RAI - sulla seduta di ieri della Commissione, che è stata finora l'unica sede parlamentare in cui si è discussa la posizione dell'Italia sulla crisi in atto nello Zaire.

A tal riguardo fa presente che, dando seguito al dibattito svoltosi in quella seduta, ha chiesto al Presidente del Senato di autorizzare una missione di un ristretto gruppo di senatori nello Zaire e nei paesi limitrofi. Il Presidente ha ritenuto che non sussistano condizioni di sicurezza sufficienti per l'invio di una delegazione parlamentare nello Zaire orientale, ma si è dichiarato disponibile ad autorizzare una missione nelle capitali dell'Uganda, del Burundi e del Ruanda. Resta fermo che i senatori i quali desiderano effettuare altri viaggi a titolo personale potranno certamente farlo, tanto più che non si tratta di cercare facile pubblicità ma piuttosto di attirare la necessaria attenzione politica sulla drammatica situazione dei profughi del Ruanda.

Il senatore PORCARI concorda con il Presidente sull'opportunità di una missione nella regione dei Grandi Laghi e sottolinea la scarsa sensibilità dell'opinione pubblica italiana per la politica estera, anche a causa di una vera e propria diseducazione attuata negli anni dai mezzi di comunicazione.

Il senatore BOCO, premesso che vi è a suo avviso un accordo tra i principali Stati per non effettuare più azioni di pace nel continente africano, ritiene indispensabile che alcuni parlamentari italiani si rechino a Goma, nello Zaire, dove la situazione è talmente drammatica che tra qualche giorno la regione potrebbe non essere più accessibile. Occorre tener presente, tra l'altro, che in quell'area vi sono circa 200 italiani tra i missionari e i volontari delle organizzazioni non governative. Pertanto preannunzia che partirà in ogni caso per lo Zaire nella prossima settimana, pur dichiarandosi disponibile a partecipare a una eventuale missione nei tre Stati limitrofi.

Il senatore D'URSO propone che il senatore Boco effettui il viaggio da lui preannunziato come rappresentante del Senato e riferisca poi alla Commissione i risultati dei suoi incontri.

La senatrice SQUARCIALUPI rileva che un'eventuale missione dovrebbe essere effettuata immediatamente, poichè la crisi può precipitare da un giorno all'altro. Ritiene comunque indispensabile che la delegazione parlamentare si tenga in stretto collegamento con gli inviati dell'ONU e dell'Unione europea.

Il presidente MIGONE prende atto della decisione del senatore Boco e fa presente che essa non è incompatibile con una missione che potrebbe essere effettuata nei giorni immediatamente successivi da una ristretta delegazione di senatori, con il consenso del Presidente del Senato. È comunque fuori discussione che la decisione in materia competeva alle autorità parlamentari, potendo il Ministero degli affari esteri esprimere solo un parere di carattere tecnico.

Il senatore PORCARI riferisce che l'ambasciatore d'Italia nel Vietnam si è fatto tramite della proposta di uno scambio di visite di delegazioni parlamentari avanzata dalle autorità di quel paese.

Il presidente MIGONE assicura che l'Ufficio di presidenza ne terrà conto nella programmazione dei lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1180) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonché all'Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BOCO, il quale sottolinea l'estrema urgenza dell'adesione italiana alla convenzione e della conseguente partecipazione a pieno titolo all'ICCAT (Commissione internazio-

nale per la conservazione dei tonnidati nell'Atlantico) cui attualmente partecipa soltanto come osservatore. L'Italia è uno dei maggiori produttori di tonno, ma, non facendo parte della Commissione internazionale, ne subisce le raccomandazioni senza poter contribuire alla loro formazione. Peraltro anche la Comunità europea ha chiesto di aderire all'ICCAT e incoraggia gli Stati membri che ancora non abbiano aderito a farlo il più rapidamente possibile, al fine di evitare una tutela inadeguata degli interessi dell'Europa.

Il relatore sottolinea poi l'importanza della Convenzione ai fini dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini, che negli anni '60 rischiavano addirittura l'estinzione, almeno nell'Atlantico. In considerazione dell'importanza di questa attività economica per l'Italia, appare indifferibile l'adesione all'ICCAT e, conseguentemente, il contributo alle sue spese, che sono ripartite in base alla quota nazionale sul pescato: per l'Italia tale quota è di poco inferiore al 10 per cento e, pertanto, l'onere per il 1996 è calcolato in 14,380 milioni di pesetas.

Il sottosegretario TOIA concorda con le considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE fa presente che le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole e che la Commissione bilancio ha segnalato l'esigenza che la definitiva approvazione del disegno di legge avvenga dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1341) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame)

Il relatore, senatore PIANETTA, osserva anzitutto che l'accordo in esame è del tutto analogo ad altri già stipulati, come quelli con l'Oman e il Kuwait, oppure in fase di negoziato con Stati dell'area del Golfo. Scopo di tali accordi per la promozione e la protezione degli investimenti è soprattutto di incrementare le relazioni economiche con quei paesi, che potrebbero attirare cospicui investimenti nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni, nonché dei beni di consumo a elevato contenuto tecnologico. Peraltro anche i capitali di tali paesi potrebbero trovare proficui impieghi in Italia, in un quadro di reciproche garanzie.

Sulla falsariga dello schema OCDE generalmente adottato, anche l'accordo in esame prevede la clausola della nazione più favorita, garanzie di risarcimento in caso di nazionalizzazione o espropri, il libero trasferimento dei proventi dei capitali investiti, nonché le procedure di soluzione delle controversie che prevedono anche eventuali arbitrati. Peraltro tali garanzie sono particolarmente opportune nell'ambito degli accordi con i paesi islamici, ove vigono norme spesso consuetudinarie derivanti dalla legge coranica. La durata dell'accordo è di dieci anni, rin-

novabili tacitamente, salvo che una delle Parti non notifichi espressamente l'intenzione di porre termine all'accordo stesso, con un anno di anticipo.

In conclusione il relatore sottolinea l'assenza di oneri finanziari e, anche in considerazione dei pareri favorevoli pervenuti dalle Commissioni consultate, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario TOIA ritiene opportuno procedere con sollecitudine alla ratifica dell'accordo in esame, che è volto a creare un quadro giuridico omogeneo per gli investimenti di imprenditori degli Stati contraenti, in ordinamenti giuridici assai diversi. Sottolinea poi che vi è un grande spazio per incrementare le relazioni economiche tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti.

La Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 17,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1996

33ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Pinza.**La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE REFERENTE*

(1567) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore BIASCO, a giudizio del quale la crisi economica che interessa l'economia meridionale ha investito in maniera diretta il comparto creditizio, favorendo un'azione di penetrazione delle *holding* bancarie del centro-nord; tutto ciò va assumendo i contorni di una vera e propria «colonizzazione», con i connessi rischi, a tutti evidenti, di perdita di autonomia gestionale di un settore vitale per il futuro delle imprese meridionali. In tale quadro preoccupante, va inserita la crisi del Banco di Napoli, che ha già dovuto chiudere tutte le filiali operanti nel centro-nord, con una perdita conseguente di potenzialità di rilancio che getta non poche ombre sulla praticabilità del processo di risanamento, così come predisposto dal Tesoro. Nel merito, il provvedimento all'esame del Parlamento non fornisce alcuna indicazione chiara e determinata dei costi complessivi del risanamento e della futura dismissione. Appare quindi pregiudiziale un chiarimento definitivo del Governo sui reali costi per il contribuente italiano dell'intera operazione. La sua parte politica, infine, condivide pienamente la richiesta di procedere, con gli strumenti ritenuti più adeguati, ad un'indagine sulle responsabilità amministrative e politiche che hanno causato il dissesto del Banco di Napoli.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver criticato gli strumenti scelti dal Governo per risolvere la crisi del Banco di Napoli, sottolinea l'assoluta incompletezza delle informazioni a disposizione della Commissione sui reali costi dell'operazione di risanamento e dismissione del Banco. Ai 2.000 miliardi di aumento di capitale già sottoscritto dal Tesoro, infatti, vanno aggiunti i 2.500 miliardi concessi in prestito al Banco di Napoli dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali succede in via surrogatoria il Tesoro, trasformando l'originario prestito in un prestito subordinato che, nei fatti, si caratterizza come un ulteriore aumento di capitale. Esiste inoltre la questione della determinazione dell'ammontare complessivo delle sofferenze bancarie e delle partite «incagliate», che ammonterebbero a circa 13.500 miliardi; la determinazione esatta dell'ammontare delle sofferenze assume tutto il suo rilievo se si tiene conto che, come previsto nel provvedimento, per questi crediti verrà adottata la procedura prevista dal decreto «Sindona», ai sensi del quale la Banca d'Italia concede anticipazioni ad un tasso agevolato dell'1 per cento. Rimane, peraltro, del tutto indeterminato il costo complessivo della cessione della cosiddetta *bad bank*, visto che il Tesoro si impegna, nei confronti del futuro acquirente, a ripianare le perdite derivanti dal mancato rientro delle sofferenze. Su questa specifica questione l'oratore si sofferma analiticamente, sottolineando la necessità che il Governo dia le più ampie informazioni al Parlamento sulle modalità di gestione delle sofferenze trasferite alla *bad bank*.

Da tutte queste considerazioni emerge la necessità di tutelare non solo i piccoli azionisti, ma l'intera collettività da un'azione di risanamento che potrà aprire voragini incontrollabili nella finanza pubblica. Condivide quindi la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta che indaghi approfonditamente sulle responsabilità amministrative e politiche, ma che focalizzi soprattutto la sua attenzione sul mancato intervento degli organismi di vigilanza sull'attività degli amministratori del Banco di Napoli.

Conclude sottolineando la grave situazione in cui versano altri istituti di credito meridionali, paventando per essi un sostanziale disinteresse dell'Esecutivo che causerebbe un ulteriore ed irreversibile colpo all'economia meridionale.

Il senatore ROSSI ritiene opportuno procedere alle audizioni del direttore generale del Banco di Napoli, del direttore generale della Vigilanza della Banca d'Italia e del Presidente della Consob, invitando il Governo a chiarire presto le modalità di acquisizione, da parte di terzi investitori, della cosiddetta *bad bank*, visto che il Tesoro si impegna a ripianare le perdite derivanti da mancato rientro delle sofferenze addossate alla banca cessionaria.

Il senatore DEBENEDETTI, dopo aver sottolineato che la determinazione della percentuale di rientro dei dodicimila miliardi di sofferenze e di crediti incagliati che saranno attribuiti alla cosiddetta *bad bank* non potrà che avvenire *ex post*, dichiara di condividere le preoccupazioni sui pesantissimi riflessi sulla finanza pubblica che questa specifica operazione potrà avere. Da un punto di vista tecnico peraltro, è necessario che i liquidatori delle sofferenze siano assolutamente estranei alla ge-

stione del Banco di Napoli; la soluzione più adatta, allo stato attuale, appare l'affidamento con procedura ad evidenza pubblica a società specializzate nel recupero del credito delle sofferenze, divise e accorpate per qualità e natura del credito.

Se, da un punto di vista teorico, la soluzione fallimentare poteva essere preferibile in termini di trasparenza, la tempestività dell'azione di risanamento rende ampiamente condivisibile la soluzione adottata dal Tesoro.

In generale, la crisi del Banco di Napoli, al di là dell'esigenza comprensibile ma non condivisibile di ricerca delle responsabilità, impone una riflessione sul carattere del potere di vigilanza della Banca d'Italia, di livello sicuramente diverso rispetto ai poteri in campo monetario dell'istituto di emissione. Così come emerge, in tutta la sua rilevanza, il problema dell'inadeguatezza delle Fondazioni ad adottare una corretta strategia di supervisione sulle banche da esse controllate.

Il Presidente ANGIUS, accogliendo le richieste da più parti avanzate, comunica che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi procederà alle audizioni del Presidente della Consob, del direttore generale della Vigilanza della Banca d'Italia e del direttore generale del Banco di Napoli, nella mattinata di martedì 5 novembre. La discussione generale sul provvedimento in titolo, potrà proseguire nel pomeriggio dello stesso giorno.

La Commissione prende atto.

Il Presidente ANGIUS propone, altresì, di fissare il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti per le ore 10 di mercoledì 6 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1996

40ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Calzolaio e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(1569) Disposizioni di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alemanno ed altri; Foti ed altri
(Discussione e sospensione)

Riferisce alla Commissione il relatore GAMBINI, che illustra il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati a seguito della reiezione dell'ultimo decreto-legge di disciplina del rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo: il relativo termine di sospensione dell'utilizzo della forza pubblica è prorogato fino al 30 giugno dell'anno prossimo. La norma dell'articolo 2 sana poi gli effetti dei decreti-legge succedutisi in materia, nonché quelli dei contratti stipulati in deroga all'equo canone, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Invita la Commissione a licenziare il testo senza modifiche, ribadendo il senso di responsabilità che le assemblee parlamentari hanno già dimostrato con la celere approvazione della Camera dei deputati.

Il presidente GIOVANELLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CARCARINO, pur convenendo con la necessità di una celere approvazione del provvedimento, esprime le perplessità del suo Gruppo politico sulla normativa dei patti in deroga e sulla possibilità che dal 1 luglio 1997 riprenda ad essere concessa l'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo. Sulla necessità di correzione della disci-

plina dei patti in deroga il Governo aveva preannunciato un'interessante iniziativa, che si auspica possa riguardare anche i sistemi di calcolo del canone locatizio; la tutela dei ceti più disagiati deve peraltro accompagnarsi ad una maggiore penalizzazione - anche di tipo fiscale - delle grandi proprietà immobiliari mantenute volontariamente sfitte.

Il senatore RIZZI preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge, pur sottolineando le proprie perplessità dinanzi all'involuta formulazione testuale dell'articolo 2.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore GAMBINI replica ricordando che il Governo ha già assunto alla Camera l'impegno ad affrontare al più presto il complesso della tematica locatizia.

Dopo che il sottosegretario MATTIOLI ha rinunciato alla replica, il Presidente sospende la discussione del disegno di legge in titolo, in attesa del parere che la 2ª Commissione permanente deve ancora esprimere.

(1583) GIOVANELLI ed altri. - Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti

(Discussione e approvazione)

Il relatore GIOVANELLI illustra il disegno di legge in titolo, il cui intendimento è da un lato salvaguardare l'applicazione della clausola di non punibilità per i fatti pregressi all'entrata in vigore dei decreti-legge sul recupero dei rifiuti (a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 462 del 1996) e dall'altro, almeno fino alla vigenza del decreto legislativo in via di emanazione da parte del Governo, si impone la salvezza anche delle altre norme del decreto-legge n. 462, a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri di non reiterare il complesso del decreto, che perciò viene in scadenza il 6 novembre prossimo.

È conseguentemente stato presentato dai componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il disegno di legge di sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti: esso copre il periodo di vigenza dei 18 decreti succedutisi nelle scorse legislature e nell'attuale, evitando di travolgere gli effetti *ex tunc*.

Si è posto, peraltro, il problema di coprire il periodo tra la scadenza dell'ultimo decreto non convertito e la data in cui sarà emanato il decreto legislativo delegato di riordino della disciplina dei rifiuti e di recepimento delle direttive comunitarie in materia: a tal fine ha predisposto l'emendamento 1.1, volto a garantire tale permanenza degli effetti del decreto fino alla data di scadenza della delega conferita al Governo dalla legge comunitaria.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore RIZZI riconoscendo la necessità e l'opportunità della soluzione normativa adottata con il provvedimento in esame

nelle more dell'emanazione di una disciplina organica in materia. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento.

Il senatore BORTOLOTTO esprime apprezzamento per il provvedimento che è finalizzato a dare certezza giuridica, in attesa dell'entrata in vigore del decreto legislativo sulla materia, ad operatori che hanno effettuato rilevanti investimenti per il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti. Il provvedimento ha anche il merito di evitare il vuoto normativo con riferimento ad un aspetto molto delicato ai fini della tutela ambientale, quale l'incenerimento dei rifiuti, prorogando opportunamente la vigenza della disciplina innovativa introdotta dal ministro Ronchi nelle ultime due versioni del decreto-legge sulle materie prime secondarie.

Il senatore VELTRI auspica una rapida approvazione del provvedimento e preannuncia il voto favorevole sul testo e sull'emendamento. Esprimendo soddisfazione per l'iniziativa legislativa in esame, si augura comunque per il futuro che l'attività del Parlamento e del Governo possano essere improntate a maggiore coerenza e concertazione.

Il senatore CARCARINO, apprezzate le finalità del provvedimento, che va considerato un atto dovuto nei confronti degli operatori impegnati nelle attività di recupero, riciclaggio e smaltimento, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche il senatore MAGGI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, nella considerazione che il provvedimento varrà ad evitare una grave crisi delle attività di recupero dei rifiuti.

Il presidente GIOVANELLI ringrazia gli intervenuti che hanno manifestato una sostanziale unanimità di consenso rispetto al provvedimento.

Il sottosegretario CALZOLAIO prende atto con soddisfazione dell'iniziativa della Commissione, che si è fatta carico in modo tempestivo di assicurare la continuità normativa in un settore che ha conosciuto soprattutto nell'ultimo decennio una grande confusione. Auspica che tale iniziativa possa anche significare in generale la volontà politica di disciplinare situazioni normative analoghe, come ad esempio in materia di rischi di incidenti rilevanti di determinate attività industriali.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.1.

Il presidente-relatore GIOVANELLI dà per illustrato l'emendamento 1.1, delle cui finalità ha già dato conto in relazione; unitamente poi ai senatori CARCARINO e MAGGI, esprime apprezzamento per il valido contributo di consulenza offerto in questa occasione ed in generale dagli Uffici.

L'emendamento 1.1, previo parere favorevole del sottosegretario CALZOLAIO, è quindi approvato all'unanimità dalla Commissione.

La Commissione conviene quindi, con l'astensione del senatore COLLA, sul disegno di legge nel suo complesso, che consta dell'articolo unico nel testo emendato.

(1569) Disposizioni di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alemanno ed altri; Foti ed altri
(Ripresa della discussione e approvazione)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la 2ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi all'unanimità, con separate votazioni, su ciascuno dei tre articoli di cui è composto il disegno di legge.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1583**Art. 1.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dal 7 novembre 1996 fino al 25 febbraio 1997, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato ai sensi degli articoli 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nonché ai sensi degli articoli 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per il recepimento coordinato delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, alle attività di riutilizzo, riciclaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462».

1.1

IL RELATORE

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1996

13ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 13ª Commissione:

(1569) Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alemanno ed altri; Foti ed altri: parere favorevole.